

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla liceità deontologica dell'insegnamento di materie giuridiche presso un istituto superiore professionale mediante sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

OSSERVA

Come già avuto modo di ricordare in pareri precedenti, l'iscrizione all'albo degli Avvocati comporta il possesso, in capo del richiedente, di una serie di requisiti da una parte, ed il controllo da parte dell'Ordine degli Avvocati dell'effettiva presenza, continuata nel tempo, dei suddetti requisiti.

I requisiti richiesti ed il relativo "controllo" ordinistico sono volti a garantire l'indipendenza e l'autonomia degli Avvocati in quanto liberi professionisti con la funzione, costituzionalmente garantita, di assicurare al cittadino l'effettività del diritto di difesa precisando, qualora ve ne fosse bisogno, che i suddetti, nell'esercizio della loro funzione, sono subordinati esclusivamente alla legge e alle regole deontologiche e che l'esercizio dell'attività deve essere svolto, da tutti, con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

In linea generale, pertanto, l'esercizio della professione forense è incompatibile con tutte le attività "subordinate" le quali, evidentemente, minerebbero nel profondo il fondamentale principio di indipendenza dell'Avvocato.

Una delle pochissime deroghe alle incompatibilità - già previste dall'art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578 ed oggi ribadita dall'art. 19 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 - risiede nella compatibilità della professione di Avvocato con *"l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici"*.

Pertanto la posizione di un Collega che sottoscrivere un contratto finalizzato all'insegnamento di materie giuridiche presso le scuole secondarie pubbliche non sembra trovarsi nella posizione di incompatibilità disciplinata e prevista ex art. 18 L. 247/2012, quanto, piuttosto, nella richiamata deroga prevista dal successivo art. 19 della Legge Professionale.

Nel caso, così come descritto, la classe di concorso A046 riguarda l'insegnamento di materie Giuridico Economiche e l'attività di docente viene svolta (o verrà svolta) presso un istituto superiore professionale.

Per quanto sopra, il Consiglio

RITIENE

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata ed in assenza di modificazioni rispetto a quanto descritto, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: art. **19 L.p.**; insegnamento materie giuridiche
- compatibilità - sussiste